



COMUNE DI URBINO

**PIANO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**DISCIPLINA ATTIVITA' DI TIPO "A":
REGOLAMENTO PER LE FIERE**

A P P R O V A T O

Con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 64 del 06.07.2002

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

ARTICOLO 1 - OGGETTO.

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114, della Legge Regionale 4 Ottobre 1999, n.26, in seguito denominati “D.Lgs.n.114/1998” e “L.R.n.26/1999”, e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale su posteggi dati in concessione per lo svolgimento dell’attività nelle Fiere** che si tengono nel territorio comunale.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione.

TITOLO I : FIERE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

Ai sensi dell'Art.27 del D.Lgs. n.114/1998 e dell'Art. 20 - commi 3 e 4 - della L.R. n.26/1999, si intende:

- Per “**Fiera**” la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su Aree Pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs.n.114/1998, Art.27 - comma 1, lettera e) e L.R. n.26/1999, Art.20 - comma 3);
- Per “**Fiera Specializzata**” si intende la manifestazione in cui per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini, e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla Fiera stessa (L.R.n.26/1999, Art.20 - comma 4);
- Per “**Posteggio**” la parte di area della Fiera che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale (D.Lgs.n.114/1998, Art.27 - comma 1, lettera c);
- Per “**Presenze Effettive in una Fiera**” il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività nella Fiere di cui trattasi (D.Lgs.n.114/1999, Art.27 - comma 1, lettera g)

ARTICOLO 3 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

Le aree destinate dal Comune allo svolgimento delle Fiere , la loro ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, le aree ed i posteggi eventualmente riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la quota di posteggi eventualmente riservata a soggetti svantaggiati, gli eventuali posteggi aggiuntivi per operatori comunitari o altre riserve, sono definiti dai successivi Articoli

del presente Regolamento e, per quanto concerne l'area, nell'allegato elaborato cartografico di seguito elencato:

- **TAV. n. 6 : Area destinata allo svolgimento della “Fiera del Duca” - Scala 1:1000**

Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune invia al Servizio competente della Regione la situazione relativa alle Fiere che si svolgono nel Comune, con l'indicazione delle notizie di cui all'Art. 24 - comma 2 - della L.R. n.26/1999

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLE FIERE.

Nel Comune di Urbino è regolarmente istituita la “Fiera del Duca”, con le caratteristiche strutturali, localizzative e dimensionali di seguito sintetizzate.

- **“Fiera del Duca”**: Si svolge nel Centro Storico del Capoluogo, di norma nelle giornate del secondo Sabato e Domenica del mese di Luglio.

L'**area destinata allo svolgimento della Fiera** comprende Via G. Mazzini, Corso Garibaldi, Piazza della Repubblica, Via Vittorio Veneto, Via Puccinotti, Piazza Duca Federico e Piazza del Rinascimento, come evidenziato dalla perimetrazione riportata nella “Planimetria Generale” in scala 1:1000 di cui alla allegata Tavola n.6.

L'**area** complessivamente destinata allo svolgimento della Fiera del Duca ha una **superficie di Mq.8.600.**

All'interno dell'area destinata alla Fiera sono di norma individuati **160 posteggi**, come avvenuto nelle ultime edizioni, compresi anche **quattro posteggi**, da Mq. 20 ciascuno, **riservati agli agricoltori.**

Le **superfici dei singoli posteggi** risultano essere in genere pari a **Mq.32**, ad esclusione dei quattro riservati agli Agricoltori che hanno ognuno superficie di Mq. 20.

La **superficie complessiva dei Posteggi** risulta di norma pari a Mq.4992, oltre ai Mq 80 dei quattro posteggi riservati agli Agricoltori.

I **generi merceologici** presenti alla fiera sono vari, e non esistono riserve per particolari specializzazioni merceologiche.

L'orario per lo svolgimento della fiera è in genere fissato come di seguito riportato:

- a) Dalle ore otto alle ore 24 nella prima giornata;
- b) Dalle ore otto alle ore ventidue nella seconda giornata.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE DEI POSTEGGI - SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE .

La **modifica della dislocazione** dei posteggi, **l'aumento o la diminuzione del numero di posteggi**, lo **spostamento della data di svolgimento** di una Fiera, possono essere disposti (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 1) con apposito atto, sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del Commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale aggiornando conseguentemente la Planimetria ed il Prospetto relativi all'area della Fiera di cui trattasi.

Per ogni edizione il numero, le dimensioni, la dislocazione all'interno dell'area destinata allo svolgimento della “Fiera del Duca”, l'ampiezza complessiva dell'area, anche escludendo parti di quella in generale appositamente destinata, sono di norma stabiliti con apposito provvedimento da parte del Responsabile del Servizio, in accordo con la Giunta Comunale.

Ogni variazione nella situazione relativa alle Fiere dovrà essere comunicata al Servizio competente della Regione, ai sensi dell'Articolo 24 della L.R.n.26/1999.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

L'ottanta per cento dei posteggi nelle Fiere che si svolgono almeno una volta l'anno nel Comune può essere assegnato per un periodo di dieci anni , rinnovabile, con relativo rilascio di Autorizzazione di tipo “A”, agli operatori che hanno operato nella Fiera di cui trattasi almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, e che ne facciano regolare richiesta (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 3).

Per la concessione dei Posteggi liberi nelle Fiere gli operatori interessati debbono inviare a mezzo lettera raccomandata, o presentare direttamente al Comune, domanda di concessione almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 7).

Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione della Fiera, il numero identificativo del Posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione del posteggio nella Fiera è limitata ai giorni previsti per lo svolgimento della Fiera stessa.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nella stessa Fiera, esclusi quelli che, al momento dell'entrata in vigore della L.R.n.26/1999, erano titolari di più posteggi nello stesso Mercato, o chi subentri nell'attività di altre Aziende già operanti nello stesso Mercato (L.R.n.26/1999, Art28 - comma 3).

La concessione di Posteggio:

- Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 8)
- Decade quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni, esclusi i casi, previa comunicazione, di malattia, gravidanza e servizio militare (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 5), ed in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 7);
- Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Si applicano alle aree delle Fiere, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i posteggi nei Mercati dal “Regolamento per i Mercati” adottato dal Comune, dal D.Lgs.n.114/1998 e dalla L.R.n.26/1999 (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 2).

ARTICOLO 7 - CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

In osservanza dei criteri e dei tempi fissati dall'apposito Bando gli operatori interessati presentano al Comune domanda per il rilascio della concessione di posteggio.

Per ogni Fiera, in base alle domande pervenute, il Comune redige la **Graduatoria**, che dovrà essere affissa all'Albo Comunale almeno venti giorni prima della data di svolgimento della Fiera di cui trattasi (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 8).

La graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per la Fiera, tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 4).

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio riferita ad una specifica Autorizzazione amministrativa;

- b) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

L'assegnazione dei **posteggi liberi** in ciascuna Fiera verrà fatta sulla base di apposita altra Graduatoria formata tenendo conto degli stessi criteri, nello stesso ordine, di cui al comma precedente del presente Articolo 7 (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 7).

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, semprechè il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività (L.R.n.26/1999, Art.32 - comma 4).

ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI NON OCCUPATI.

I posteggi non assegnati o assegnati ma non occupati, all'orario fissato per l'inizio della Fiera, dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività, procedendo in primo luogo ad esaurire tra gli operatori presenti alla Fiera la Graduatoria formata sulla base delle richieste di concessione di posteggio presentate al Comune.

Esaurita tale Graduatoria i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella Fiera di cui trattasi, o comunque non inseriti nella specifica Graduatoria, ma che sono

presenti nella giornata in cui la Fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 13), nell'ordine di seguito riportato:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera;
- b) Maggior numero di presenze per spunta nella Fiera;
- c) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su Aree Pubbliche

Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive e di spunta è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla Fiera di cui trattasi.

Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti , ad eccezione della data di inizio dell'attività (L.R. n.26/1999, Art.32 - comma 4).

In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.

L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area della Fiera con inizio all'ora fissata come termine per l'allestimento dei banchi.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE ALLE FIERE.

Possono essere ammessi alle Fiere i titolari di Autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Possono altresì essere ammessi alle Fiere, qualora nella stessa siano previsti posteggi appositamente riservati, anche (L.R.n.26/1999, Art21 - comma 2, lettera n):

- Gli agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento, titolari di Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in grado di comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera rilasciato dal Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o allevamento, attestante anche i prodotti derivati dalla coltivazione o dall'allevamento e l'ampiezza della superficie utilizzata;

- Gli Artigiani ed i Mestieranti di cui all'Art.121 del R.D. 18 Giugno 1931 n.773;
- Le Associazioni senza scopo di lucro;
- Operatori comunitari, qualora il Comune abbia autorizzato nella Fiera di cui trattasi posteggi aggiuntivi appositamente riservati (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 14).

Trovano altresì applicazione le indicazioni operative dettate dalla Regione ed ogni norma vigente in materia per quanto applicabile.

ARTICOLO 11 - USO DEL POSTEGGIO.

Nell'ambito della stessa Fiera nessun operatore, anche se titolare di più Autorizzazioni, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R.n.26/1999 e di chi subentri nella attività di altre Aziende già operanti nello stesso mercato (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 3) con titolarità di più posteggi, di Società di persone cui siano conferite Aziende operanti nello stesso Mercato, qualora abbiano ottenuto concessione per i posteggi di cui erano titolari.

Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 2).

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio.

L'Autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 12 - OPERAZIONE COMMERCIALI.

Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate allo svolgimento della Fiera, come individuate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate.

Gli operatori ed i frequentatori delle Fiere sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni

emanate dalla Direzione delle Fiere e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina delle Fiere stesse.

ARTICOLO 13 - “REGISTRO DELLE PRESENZE EFFETTIVE” NELLE FIERE E “REGISTRO DELLE PRESENZE PER SPUNTA”.

Per ogni Fiera presso il Comune sono tenuti, secondo gli indirizzi e la modulistica Regionale:

- Un **“Registro delle Presenze Effettive”** nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto concessione di posteggio nel Mercato, compresi, in specifici settori, gli Agricoltori e gli altri operatori ammessi al mercato (Vedi precedente Art.10), con posteggio concesso;
- Un **“Registro delle Presenze per Spunta”** in cui vengono riportate le presenze per spunta acquisite da operatori non titolari di concessione di posteggio, ma presenti alla Fiera di cui trattasi.

Per ogni operatore verranno annotate nell'apposito Registro:

- Cognome e nome dell'operatore;
- Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
- Settore o Settori Merceologici autorizzati;
- Numero e superficie del posteggio concesso;
- Canone di posteggio dovuto ed estremi dei pagamenti dello stesso;
- Scadenza della concessione ed eventuali rinnovi della stessa;
- Assenze ed eventuali giustificazioni delle medesime;
- Diffide, sanzioni ed altri provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'operatore;
- Altre notizie ritenute utili dal Responsabile del Servizio e/o dalla Direzione delle Fiere.

Non sono ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione di posteggio nella Fiera di cui trattasi (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 6).

Gli operatori che effettuano l'operazione di spunta e, avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 13).

Le presenze effettive nelle Fiere maturate su una Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n.112/1991, Art.1 - comma 2 lettere a) e b) - vengono

assegnate, su indicazione dell'operatore, ad una delle Autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie di cui all'Art.28 - comma 1, lettere a) e b) - del D.Lgs.n114/1998 (L.R.n.26/1999, Art.37 - comma 6).

Nel caso in cui un operatore sia titolare di più Autorizzazioni Amministrative di Tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due Autorizzazioni può chiedere al Comune la trascrizione delle presenze maturate nelle Fiere in una Autorizzazione in suo possesso (L.R.n.26/1999, Art.37 - comma 7).

ARTICOLO 14 - ASSENZE.

L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnatogli all'orario fissato per l'inizio della Fiera, o che, salvo i casi di forza maggiore e previo consenso da parte del Responsabile del Servizio o della Direzione della Fiera, liberi il posteggio stesso prima dell'orario stabilito, verrà considerato rinunciatario, e quindi assente, non potrà acquisire la “presenza”, ed il posteggio potrà essere utilizzato per assegnazione ad altro operatore (Vedi Art. 9 del presente Regolamento).

Il numero massimo delle assenze consentite è di due anni consecutivi e la concessione del posteggio decade (L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 5) quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni.

Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio se preventivamente comunicate.

Nel caso di Fiere con durata stabilita in un numero di giornate superiore ad una e fino ad un massimo di quattro, sono considerati assenti gli operatori che si assentino ingiustificatamente dalla Fiera per più di una giornata.

ARTICOLO 15 - SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA.

Le **Superfici dei Posteggi** nelle Fiere sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento.

La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l’uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il Titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti, per quanto applicabili (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 4).

I **Banchi di vendita** nelle Fiere non dovranno orientativamente superare le misure d’ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

Specializzazione merceologica	Lunghezza Ml.	Profondità Ml.
Calzature, tessuti, articoli di vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici, animali vivi, e prodotti affini ai suddetti	8,00	4,00
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria, alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti	6,00	4,00
Bigiotteria, souvenirs, orologi, fazzolettame, ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	5,00	4,00

Sono consentite misure più grandi soltanto nel caso di operatori già assegnatari di posteggio i quali hanno già operato nel Mercato con strutture di dimensioni maggiori, che in ogni caso non potranno essere ulteriormente aumentate.

Nell’ambito della superficie sopra definita l’operatore può parcheggiare il proprio veicolo semprechè ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

Il Responsabile del Servizio, o la Direzione della Fiera, disporrà in merito ad eventuali controversie.

La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a Cm.50.

ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.

Le **tende** a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.

L'**altezza da terra** delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a Ml.2,00.

Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

Le merci poste in vendita debbono essere esposte ad una **altezza minima dal suolo** pari a Cm.50, e soltanto ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento, e simili è consentita l'esposizione a terra della merce, come già dettato al precedente Articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.

Nei casi in cui in una Fiera siano previsti posteggi riservati agli Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento, questi possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

Per l'esercizio dell'attività gli Agricoltori debbono essere titolari di apposita Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963, n.59, e successive modifiche ed integrazioni, e comprovare la loro qualità mediante Certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento medesimi, nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

Per la concessione dei posteggi riservati agli Agricoltori si procederà al rilascio sulla base di apposita **Graduatoria** delle richieste formata applicando, nell'ordine, i sottoelencati criteri di priorità:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;
- Maggior numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità dell'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti;
- Nuovi operatori, con priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.

I **Posteggi liberi** o comunque **non occupati** dai titolari delle relative concessioni potranno essere assegnati prioritariamente fino ad esaurire la Graduatoria tra gli Agricoltori presenti alla Fiera.

Successivamente si procederà alla assegnazione agli Agricoltori che, pur non avendo fatto richiesta di posteggio e non essendo quindi nella Graduatoria, sono presenti alla Fiera, secondo i sottoelencati criteri:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;
- Maggior numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità dell’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei propri prodotti;
- Priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei propri prodotti.

I **Posteggi** che dovessero rimanere **ancora liberi** potranno essere assegnati ad operatori del settore, non agricoltori, procedendo secondo i criteri dettati dal precedente Articolo 9 del presente Regolamento.

Anche nel caso di Agricoltori presenti alla Fiera trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento, per quanto applicabili (L.R.n.26/1999, Art.36 - comma 2, lettera b)

Le **aree ed i posteggi riservati agli agricoltori** sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati, comprensivi di Planimetrie in scale adeguate e Prospetti riepilogativi delle superfici delle aree e dei posteggi.

ARTICOLO 18 - ALTRI POSTEGGI RISERVATI.

Nei casi in cui in una Fiera siano previsti **posteggi riservati** agli Artigiani, ai Mestieranti di cui all’Art.121 del R.D. 18 Giugno 1931, n,773, ed alle Associazioni senza scopo di lucro (L.R.n.26/1999, Art.21 - comma 2, lettera n) o a soggetti svantaggiati (L.R. n.26/1999, Art.21 - comma 3), questi possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico - sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per la Fiera di cui trattasi.

Per la **concessione dei posteggi**, per ciascuna specifica categoria di riserva, si procederà sulla base di una **Graduatoria** formata applicando, nell’ordine, i sottoelencati criteri di priorità:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;

- Maggior numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità di attività;
- Priorità per imprenditrici donne.

I **Posteggi liberi o comunque non occupati** potranno essere assegnati, per ciascuna specifica categoria di riserva, prioritariamente fino ad esaurire la Graduatoria tra gli aventi titolo presenti alla Fiera.

Successivamente si procederà alla assegnazione a coloro che, pur non essendo nella specifica graduatoria, sono presenti alla Fiera, secondo i sottoelencati criteri:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;
- Maggior numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità di attività;
- Priorità per imprenditrici donne.

ARTICOLO 19 - POSTEGGI AGGIUNTIVI RISERVATI AGLI OPERATORI COMUNITARI.

Nelle Fiere in cui siano autorizzati dal Comune **Posteggi aggiuntivi** riservati ad operatori comunitari, in osservanza del dettato della L.R.n.26/1999, Art.27 - comma 14 -, questi potranno essere concessi, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico - sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per la Fiera di cui trattasi, ad operatori dei diversi paesi dell'Unione Europea.

L'assegnazione avverrà sulla base di una **Graduatoria** formata tenendo conto, in ordine, di:

- Data di presentazione della richiesta di posteggio;
- Numero di presenze nella Fiera di cui trattasi;
- Numero di presenze in altre Fiere che si svolgono nella Regione;
- Numero di presenze in altre Fiere che si svolgono nel territorio nazionale;
- Anzianità di attività, adeguatamente documentata dall'operatore;
- Priorità per imprenditrici donne.

I **Posteggi liberi o comunque non occupati** dai titolari potranno essere assegnati prioritariamente fino ad esaurire la Graduatoria e successivamente ad altri operatori che, pur non avendo fatto richiesta di posteggio, ne hanno titolo e sono presenti alla Fiera, sulla base degli stessi criteri di cui al precedente comma del presente Articolo 19.

Trovano applicazione le norme dettate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.

ARTICOLO 20 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.

Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali.

E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo la Direzione delle Fiere e gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.

In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

ARTICOLO 21 - PULIZIA DEL POSTEGGIO.

Durante lo svolgimento della Fiera gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

Al termine della Fiera i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità.

ARTICOLO 22 - USO DEI VEICOLI.

E' consentito l'ingresso nell'area della Fiera dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature degli operatori, purchè l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.

Per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.

Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 8) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.

Per esigenze di carattere igienico sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.

La norma di cui al precedente comma ha validità anche per la concessione o assegnazione temporanea di posteggi riservati, se previsti, ad Agricoltori, ad operatori comunitari, ad altri, se previsti nella Fiera di cui trattasi.

Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 24 - NORME DI COMPORTAMENTO.

Gli operatori presenti ad una Fiera devono attenersi alle norme di comportamento di seguito riportate:

- Devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento della Fiera e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori;
- Devono tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell'utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti alla direzione e vigilanza della Fiera;
- Non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- Devono adempiere, secondo le modalità di Legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;

- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche.

ARTICOLO 25 - ORARI.

I giorni di svolgimento delle singole Fiere sono quelli dettati al precedente Art.4 del presente Regolamento.

Gli orari per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche nelle Fiere sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.114/1998, degli indirizzi e norme regionali (L.R.n.26/1999), oltre agli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento.

Come indirizzo generale l'orario delle contrattazioni nella “Fiera del Duca”, come dettato al precedente Articolo 4 del presente Regolamento, sarà dalle ore otto alle ore ventiquattro nella prima giornata, e dalle ore otto alle ore ventidue nella seconda.

Per la collocazione delle proprie attrezzature e l'allestimento dei banchi gli operatori potranno accedere all'area della Fiera con anticipo di 60 minuti rispetto all'orario fissato per l'inizio delle contrattazioni.

Ogni posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.

Dopo l'inizio delle contrattazioni non sarà più ammesso all'interno della Fiera l'allestimento dei banchi da parte degli operatori titolari di concessione di posteggio, ed i posteggi con banchi non ancora allestiti saranno considerati non utilizzati ed i relativi titolari di concessione verranno registrati come assenti, e di conseguenza i posteggi potranno essere assegnati temporaneamente dalla Direzione della Fiera, o dal personale addetto, ad altri operatori, in osservanza di quanto dettato ai precedenti Articoli 9, 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

Potranno essere in ogni caso stabilite limitazioni nei casi in cui l'area destinata allo svolgimento dell'attività non sia disponibile per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari e di pubblico interesse (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera b).

In occasione dello svolgimento delle Fiere gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su Aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della Fiera di cui trattasi (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma, 1 lettera c).

E' vietata l'istituzione di nuove Fiere domenicali, ad esclusione di quelle la cui data di svolgimento ricada nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera e).

Sono comunque fatte salve le Fiere che all'entrata in vigore della L.R.n.26/1999 si effettuavano nella giornata di Domenica o in un giorno festivo (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera f).

E' vietata in ogni caso l'effettuazione di Fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale. Le Fiere che dovessero coincidere con tali festività potranno essere anticipate o posticipate con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera g).

Trovano comunque applicazione in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al Titolo IV del D.Lgs.n.114/1998 (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera h).

ARTICOLO 26 - CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E T.O.S.A.P.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il Canone di Concessione dei Posteggi, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale (L.R.n.26/1999, Art.30 - comma 1).

Per “**Canone di concessione dei posteggi**” si intende (L.R.n.26/1999, Art. 30 - comma 2) il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per consentire l'utilizzazione del Suolo Pubblico ai fini commerciali, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.

Gli operatori che fruirono di assegnazioni temporanee di posteggio pagheranno mediante versamento giornaliero, per ogni singola assegnazione, della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche calcolata per il posteggio assegnato, addizionata di una eventuale quota aggiuntiva onnicomprensiva degli oneri a carico del Comune (allestimento area, raccolta rifiuti, ecc.), nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le norme dettate ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo trovano applicazione anche per quanto concerne i posteggi riservati ad Agricoltori, ad operatori comunitari, ad altri, se previsti, dati in concessione o assegnati temporaneamente, che pagheranno Canone e T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per le Fiere eventualmente svolte su aree svantaggiate il Comune può ridurre i Canoni in applicazione del dettato dell'Art.30 - comma 4 - della L.R.n.26/1999.

ARTICOLO 27 - DIREZIONE DELLE FIERE.

La **Direzione delle Fiere** è affidata ad un Funzionario dei competenti Uffici Comunali, appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze in materia;
- Curare la disciplina delle Fiere;
- Tenere costantemente aggiornate le schede di presenza degli operatori alle Fiere;
- Segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
- Proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento delle Fiere e la disciplina del Commercio nelle stesse;
- Assegnare temporaneamente i posteggi non occupati dai titolari delle relative Concessioni seguendo i criteri di cui agli Articoli 9, 17, 18 e 19 del presente Regolamento;
- Adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento delle Fiere, dandone immediata comunicazione al Sindaco o al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 28 - SOPPRESSIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DELLE FIERE.

Il Comune potrà disporre con apposito atto la soppressione (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 2) temporanea di ciascuna Fiera, sentita la Direzione delle Fiere di cui all’Art.27 del presente Regolamento, qualora si concretino una delle condizioni di seguito elencate:

- a) Caduta sistematica della domanda;
- b) Esiguo numero di operatori presenti alla Fiera;
- c) Motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore;
- d) Altre motivazioni ritenute valide dall’Amministrazione Comunale.

Perdurando le condizioni suddette potrà essere disposta con apposito atto del Comune, sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale, la soppressione definitiva della Fiera (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 1).

ARTICOLO 29 - RESPONSABILITA’.

Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori delle Fiere, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO 30 - SANZIONI.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme vigenti sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’Art.29 del D.Lgs. n.114/1998, in osservanza del dettato dell’Art.41 delle L.R.n.26/1999.

La mancata osservanza di eventuali norme specifiche dettate dal presente Regolamento o da Ordinanze del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio, a seconda della competenza, o da altre norme regolamentari applicabili comporterà, qualora le norme di legge vigenti non contemplino specificatamente la violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00,

comminata all'operatore responsabile dal Responsabile del Servizio, sentita la Direzione delle Fiere di cui al precedente Articolo 27 del presente Regolamento.

Ogni infrazione comporterà anche la diffida, all'operatore che l'ha commessa, da parte della Direzione delle Fiere.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti per quanto applicabili.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni (D.Lgs.n.114/1998, Art.29 - comma 3, 1° periodo).

La “Recidiva” si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se l'operatore ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (D.Lgs.n.114/1998, Art.29 - comma 3, 2° periodo)

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dal D.Lgs. n.114/1998 e dalla L.R.n.26/1999, nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
------------------	--------

TITOLO I : FIERE

Art. 2 - Definizioni	Pag. 3
Art. 3 - Aree destinate allo svolgimento delle Fiere	Pag. 3
Art. 4 - Caratteristiche delle Fiere	Pag. 4
Art. 5 - Modifiche dei Posteggi - Spostamento della data di svolgimento delle Fiere	Pag. 5
Art. 6 - Concessione del Posteggio	Pag. 5
Art. 7 - Criteri di Priorità per la Concessione dei posteggi	Pag. 6
Art. 8 - Subingresso nella Concessione del Posteggio	Pag. 7
Art. 9 - Assegnazioni dei Posteggi non occupati	Pag. 7
Art. 10 - Ammissione alle Fiere	Pag. 8
Art. 11 - Uso del Posteggio	Pag. 9
Art. 12 - Operazioni Commerciali	Pag. 10
Art. 13 - “Registro delle Presenze effettive” nelle Fiere e “Registro delle Presenze per spunta”	Pag. 10
Art. 14 - Assenze	Pag. 11
Art. 15 - Superficie dei Posteggi e Misure dei Banchi di vendita	Pag. 12
Art. 16 - Caratteristiche delle attrezzature	Pag. 13
Art. 17 - Posteggi riservati agli Agricoltori	Pag. 13
Art. 18 - Altri Posteggi riservati	Pag. 15
Art. 19 - Posteggi Aggiuntivi riservati agli operatori comunitari	Pag. 15
Art. 20 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 16
Art. 21 - Pulizia del Posteggio	Pag. 16

Art. 22 - Uso dei Veicoli	Pag. 17
Art. 23 - Disposizioni igienico - sanitarie	Pag. 17
Art. 24 - Norme di Comportamento	Pag. 18
Art. 25 - Orari	Pag. 18
Art. 26 - Canone di Concessione del Posteggio e T.O.S.A.P.	Pag. 20
Art. 27 - Direzione delle Fiere	Pag. 21
Art. 28 - Soppressione Temporanea e Definitiva delle Fiere	Pag. 22
Art. 29 - Responsabilità	Pag. 22
Art. 30 - Sanzioni	Pag. 23
Art. 31 - Disposizioni Finali e Transitorie	Pag. 23